

A tutti i Clienti  
Loro Sedi

Circolare n. 17-2026

Oggetto: **Contribuzione Colf e Badanti anno 2026**

L'ISTAT ha comunicato, nella misura dell'1,40%, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2024 – dicembre 2024 e il periodo gennaio 2025 – dicembre 2025. Conseguentemente, l'INPS, con la circolare n. 9 del 03 febbraio 2026, aggiorna gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2026.

Di seguito si riportano, le tabelle contributive fornite dall'INPS, **valide dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.**

**Contratti a tempo indeterminato (senza contributo addizionale)**

Retribuzione Oraria		Contributo Orario			
		Con CUAF		Senza CUAF (*)	
Effettiva	Convenzionale	Totale	Di cui a carico lavoratore	Totale	Di cui a carico lavoratore
Fino a €uro 9,61	€uro 8,52	€uro 1,70	€uro 0,43	€uro 1,71	€uro 0,43
Oltre €uro 9,61 e fino a €uro 11,70	€uro 9,61	€uro 1,92	€uro 0,48	€uro 1,93	€uro 0,48
Oltre €uro 11,70	€uro 11,70	€uro 2,34	€uro 0,59	€uro 2,35	€uro 0,59
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€uro 6,20	€uro 1,24	€uro 0,31	€uro 1,25	€uro 0,31

(\*) Il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (cfr. l'art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

**Contratti a tempo determinato (con contributo addizionale 1,40%)**

Retribuzione Oraria		Contributo Orario			
		Con CUAF		Senza CUAF (*)	
Effettiva	Convenzionale	Totale	Di cui a carico	Totale	Di cui a carico lavoratore
Fino a €uro 9,61	€uro 8,52	€uro 1,82	€uro 0,43	€uro 1,83	€uro 0,43
Oltre €uro 9,461 e fino a €uro 11,70	€uro 9,61	€uro 2,05	€uro 0,48	€uro 2,06	€uro 0,48
Oltre €uro 11,70	€uro 11,70	€uro 2,50	€uro 0,59	€uro 2,51	€uro 0,59
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€uro 6,20	€uro 1,32	€uro 0,31	€uro 1,33	€uro 0,31

*Dr. Paolo Dalmaschio*

*Consulente del lavoro – iscritto al n. 736 dell'Albo di Bergamo*

(\*) Il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (cfr. l'art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Ricordiamo, inoltre che i contributi devono essere versati trimestralmente entro il 10 del mese successivo a quello in cui si è compiuto il trimestre solare di riferimento.

Pertanto, le scadenze di **versamento relative all'anno 2026** risultano le seguenti:

- 1° trimestre (gennaio – marzo) entro il 10/04/2026;
- 2° trimestre (aprile – giugno) entro il 10/07/2026;
- 3° trimestre (luglio – settembre) entro il 10/10/2026;
- 4° trimestre (ottobre – dicembre) entro il 10/01/2027.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il versamento dei contributi deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data **di licenziamento e/o dimissioni**.

Preme ricordare che, in aggiunta ai contributi obbligatori, i datori di lavoro che applicano il CCNL 8 settembre 2020 devono versare i contributi di assistenza contrattuale (CAS.SA.COLF) nella misura oraria complessiva, di € 0,06, di cui € 0,02 a carico del lavoratore.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 04 febbraio 2026

**Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio**